

Pubblicato il 02/02/2021

N. 00309/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01685/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 117 - 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1685 del 2020, proposto da
- OMISSIS -, nella sua qualità di amministratrice di sostegno di – OMISSIS - ,
rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Trebeschi e Federico Randazzo,
con domicilio digitale come da PEC da indicata in atti

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano,
Annalisa Pelucchi e Sara Francesca Simone, con domicilio digitale come da PEC
indicata in atti e domicilio eletto in Milano, via della Guastalla, 6

nei confronti

Agenzia Tutela della Salute (Ats) Milano - Città Metropolitana, non costituita in
giudizio

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio serbato in relazione all'istanza di predisposizione di progetto ex art. 14 L. n. 328/2000 in favore del sig. – OMISSIS - depositata il 16.7.2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in L. n. 176 del 2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 8 ottobre 2020, – OMISSIS - ha rappresentato, in premessa, di avere presentato, nella qualità di amministratrice di sostegno del figlio – OMISSIS – persona affetta dalla nascita da una grave patologia che ne comporta disabilità grave ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992, con bisogno di assistenza continuativa - formale istanza al Comune di Milano “per la predisposizione urgente di un progetto individuale per – OMISSIS - ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui agli artt. 14 L. 328/2000 e 7 LR 3/2008”.

A tale istanza, che è stata ricevuta dall'amministrazione convenuta in data 13 luglio 2020, non sarebbe però stato dato riscontro, secondo la tesi difensiva.

La ricorrente, pertanto, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Milano e, in via subordinata, l'accertamento, trattandosi di controversia in materia di servizi pubblici - con conseguente sussistenza di

giurisdizione esclusiva -, del diritto soggettivo di – OMISSIS - ad ottenere la predisposizione del progetto individuale di cui all'art. 14 della L. n. 328/2000.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che analoga richiesta avanzata dall'odierna ricorrente sarebbe già stata respinta nel 2017, e la causa è stata trattenuta in decisione, dopo un'istanza di rinvio congiunta, in data 26 gennaio 2021.

Il Collegio deve innanzitutto esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente, sollevata dalla difesa comunale, secondo cui non sussisterebbe l'autorizzazione del Giudice tutelare all' "avvio di un giudizio amministrativo per ottenere il riconoscimento del diritto di accedere alle prestazioni sociali agevolate".

L'eccezione è destituita di fondamento, in quanto risulta *per tabulas* il "visto si autorizza" del Giudice tutelare alle istanze formulate in data 25 luglio 2018 per conto dell'amministratrice di sostegno, tra cui, appunto, quella volta ad ottenere l'autorizzazione "a promuovere, a favore del beneficiario, un giudizio amministrativo, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Milano) volto al riconoscimento del diritto di accedere alle prestazioni sociali agevolate".

Sempre preliminarmente, occorre verificare se la domanda avanzata in data 26 giugno 2020 dalla signora – OMISSIS - – sulla quale si sarebbe innestato il silenzio illegittimo odiernamente contestato al Comune resistente – sia sovrapponibile all'istanza di ricovero presso una Residenza sanitaria per disabili depositata in data 25 settembre 2017, e respinta dal Comune di Milano per insussistenza dei requisiti reddituali in data 30 ottobre 2017.

Ritiene il Collegio che le due domande non siano coincidenti.

Nel 2017, era stata presentata una mera istanza di ricovero – che è una delle possibili soluzioni adottabili ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. n. 328 del 2000 -

, nel 2020 è stata invece inoltrata una istanza per la predisposizione di un piano individuale; tale piano, secondo quanto prescritto dall'art. 14 sopra citato, deve essere adottato dal Comune, "d'intesa con l'azienda unità sanitarie locali", e ha un contenuto più vasto della mera richiesta di ricovero presso una Residenza sanitaria per disabili.

A fronte di tale nuova istanza, dunque, il Comune interessato aveva l'obbligo di avviare un procedimento, di coinvolgere nella predisposizione del piano individuale l'ATS di riferimento, e infine di concludere tale procedimento con un provvedimento espresso entro i termini di legge.

Risulta invece che l'amministrazione locale non abbia agito conformemente a quanto previsto in materia dalla legge sul procedimento, nonostante nelle more del giudizio sia intervenuta la nota del 19 novembre 2020 della Direzione politiche sociali del Comune di Milano.

Tale nota, pur costituendo una sorta di avvio del procedimento richiesto, non rappresenta – come confermato dalla sostanziale infruttuosità dei successi colloqui – una specifica presa di posizione sulla richiesta formulata dall'interessata.

In particolare, la successiva relazione del 21 gennaio 2021 dell'Unità Servizio Sociale Professionale Territoriale I e II livello (Municipio 7), pur dando atto dei contatti avuti con l'ASST di riferimento, non ha chiarito né tempi né modi della predisposizione del progetto individuale richiesto.

L'articolo 14 della legge 328 del 2000 dispone che "per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale

comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.”

Nel caso concreto, nonostante l'istanza risalente al luglio del 2020, il procedimento amministrativo, che secondo la difesa del Comune è stato attivato con la nota sopra citata e attraverso gli incontri con gli interessati, non si è concluso con un provvedimento espresso, mediante la predisposizione del citato piano individuale, che deve comprendere le prestazioni e le misure specificamente individuate dalla norma.

Al riguardo, il Comune non può dunque invocare l'avvio dell'istruttoria, in quanto l'illegittima inerzia dell'amministrazione viene meno soltanto con l'adozione di un provvedimento espresso che approva il richiesto progetto individuale per persona disabile di cui al citato articolo 14 della legge 328 del 2000.

Conseguentemente, il Comune dovrà raggiungere con l'Azienda sanitaria interessata l'intesa necessaria ad una effettiva predisposizione del piano richiesto, ed adottare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, il piano individuale per persona disabile con i contenuti indicati dalla legge.

In caso d'inerzia del Comune e dell'Azienda Sanitaria, ossia della mancata predisposizione definitiva del piano d'intesa tra le amministrazioni, si nomina sin d'ora, come Commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del c.p.a. il Dirigente del settore “Politiche di inclusione sociale e integrazione, sviluppo delle formazioni sociali, disabilità” della Regione Lombardia, il quale provvederà, direttamente o tramite funzionario delegato, ad adottare il citato piano individuale

per persona disabile, nei successivi trenta giorni, decorrenti dalla richiesta di parte, in sostituzione delle amministrazioni, ove inadempienti.

L'accoglimento della domanda principale implica l'assorbimento della domanda svolta in via subordinata da parte ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Ordina all'amministrazione di provvedere, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Nomina come Commissario ad acta il Dirigente del settore "Politiche di inclusione sociale e integrazione, sviluppo delle formazioni sociali, disabilità" della Regione Lombardia, per il caso di ulteriore inerzia, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Milano a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto, del giorno 26 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere

Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Lombardi

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.